



Città di Carmagnola
Città Metropolitana di Torino



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AVVISO

DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI N. 6 PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE NEL TERRITORIO DELLA S.U.A. (STRATEGIA URBANA D'AREA) A/11 COLLINA E PIANURA TORINESE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, MISURA 1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" SECONDO IL PIANO OPERATIVO DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON D.G.R. N. 62 - 6055 DEL 25/11/2022 E SUCCESSIVO BANDO REGIONALE NON COMPETITIVO APPROVATO CON D.D. 14 APRILE 2023, N. 178. CUP: C89I23000430006

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- la Legge 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, stabilendo all'art. 3, comma V, che *"i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le *"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"*, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016;
- la Legge Regionale n. 1/2004 *"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"* con particolare riferimento all'art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 *"Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione"* che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII *"dei rapporti con gli Enti Pubblici"*, prevede, all'art. 55, che:
 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione,

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione precedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018, rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017;

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.lgs. 117/2017, norma che continua a trovare applicazione fino al 31/12/2023 per effetto dell'art. 229 del D.lgs 36/2023 (nuovo Codice Appalti) che ha previsto un periodo transitorio prima della sua entrata in vigore a regime prevista dall'01/01/2024

- Le Linee Guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Delibera n. 371 del 27 luglio 2022) che hanno confermato l'estranchezza all'applicazione del codice degli appalti, anche se realizzate a titolo oneroso: a) delle forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'art. 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste; b) delle forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'art. 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste e c) delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale previste dall'art. 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione.

Considerato che

- la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)"". La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della coprogettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (sentenza n. 131 del 2020);

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS.

- la previsione di un'azione condivisa tra P. A. ed enti del Terzo Settore può rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale e che agli enti del Terzo settore è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale, in quanto rappresentativi della “società solidale”, rappresentando sul territorio una rete capillare di vicinanza e

solidarietà, in grado di captare le esigenze che provengono dal tessuto sociale e di favorire lo sviluppo di legami in grado di rafforzare la coesione sociale.

Richiamati altresì:

- la D.G.R. n. 62 – 6055 del 25.11.2022 con la quale è stato approvato il Piano operativo regionale che prevede l'impegno della Regione ad avviare la misura 1.7.2 attraverso un bando non competitivo rivolto a diverse forme di aggregazione tra Comuni piemontesi (cosiddetti soggetti sub attuatori), allo scopo di favorire la predisposizione ed il finanziamento delle reti locali di facilitazione; il medesimo Piano definisce le tempistiche per la definizione delle progettualità (2022/2023), la creazione dei nodi (2023/2024) e la erogazione dei servizi (2023, 2024 e 2025);
- la D.D. 14 aprile 2023, n. 178 della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare - con la quale è stato approvato il Bando regionale non competitivo per l'attuazione della Misura 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”. D.G.R. n. 62 - 6055 del 25/11/2022. Approvazione del Bando non competitivo rivolto ai soggetti sub-attuatori.
- la Determina Dirigenziale n. 203 del 15/05/2023 della Regione Piemonte con la quale sono state individuate le Strategie Urbane d'Area e i relativi soggetti Capofila;
- la D.G.C. N. 146 del 04/07/2023 assunta dal Comune di Carmagnola in qualità di capofila della S.U.A. a/11 Collina e Pianura Torinese avente per oggetto “Bando regionale per l'attuazione della Missione 1 Componente 1 Asse 1 Misura 1.7.2. del P.N.R.R. - Rete dei servizi di facilitazione digitale. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu. Approvazione del progetto”, con la quale il Comune ha approvato il progetto di adesione al bando non competitivo emanato dalla Regione Piemonte;

Tutto ciò premesso

SI INDICE UNA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

per individuare soggetti del Terzo Settore (di seguito definiti “**ETS proponenti**” e/o, singolarmente, “**ETS proponente**”), che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di n. 6 punti di erogazione di servizi e attività di facilitazione digitale ed interventi formativi, sul territorio della SUA A/11 per l'attuazione della Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” a valere sulle risorse del Bando della Regione Piemonte approvato con D.D. 14 aprile 2023, n. 178 in collaborazione con il Comune di Carmagnola in qualità di capofila della SUA a/11 Collina e Pianura Torinese (di seguito, per comodità, “**Amministrazione precedente**”).

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Carmagnola, piazza Manzoni 10, 10022 Carmagnola (TO) in qualità di Comune Capofila della Strategia Urbana d'Area a/11 Collina e Pianura torinese che comprende i comuni di:

Moriondo Torinese, Arignano, Andezeno, Marentino, Mombello Torinese, Baldissero Torinese, Sciolze, Pavarolo, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Santena, Villastellone, Cambiano, Chieri, Pecetto, Poirino, Pralormo, Isolabella.

La gestione del procedimento di coprogettazione e la gestione amministrativa del servizio è in capo al Comune di Carmagnola – Settore Servizi Trasversali

ART. 2 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione ha per oggetto l'Attuazione del Piano Operativo della Regione Piemonte approvato con D.G.R. N. 62 - 6055 del 25/11/2022 e successivo Bando regionale non competitivo per l'attuazione della Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” approvato con D.D. 14 aprile 2023, n. 178.

In particolare, l'Investimento 7 della Missione 1 del PNRR prevede lo sviluppo a livello nazionale di una Rete di servizi di facilitazione digitale, con almeno tremila punti di facilitazione digitale attivi sul territorio nazionale in grado di raggiungere e formare due milioni di cittadini entro il 2026.

Nello specifico, per quanto riguarda l'area della SUA A/11, l'obiettivo è:

- apertura e gestione di n. 6 punti di facilitazione digitale con 24 ore settimanali di servizio
- 50 ore annuali di formazione sincrona, in presenza o in remoto per punto
- raggiungimento di 5031 utenti univoci al 31/12/2025 (target T1) (target complessivo della S.U.A.)

I servizi erogati presso i presidi (ed in particolare l'attività di facilitazione digitale) devono essere resi disponibili per **almeno 24 ore settimanali (per ciascun punto)**, eventuali previsioni di disponibilità del presidio per tempi inferiori a quelli raccomandati, sono ammissibili purché opportunamente motivate anche in relazione alle caratteristiche del target potenziale dei punti di facilitazione (incluso la distribuzione geografica). Al fine di assicurare la massima flessibilità operativa nel rispetto dei principi di equità nell'accesso ed efficacia del servizio, è comunque favorito il ricorso a forme di interazione con gli utenti da remoto o a modalità di facilitazione itineranti.

Il target assegnato alla S.U.A. A/11 dal bando regionale è di 5031 utenti univoci al 31/12/2025, di cui 1258 entro il 31/12/2023 (25% del target assegnato) e 3019 entro il 31/12/2024 (60% target assegnato).

Il coinvolgimento dei cittadini alle iniziative di facilitazione/formazione effettuate nei nodi avverrà tramite:

- a) formazione one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di facilitazione digitale, tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio;
- b) formazione in presenza e online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio;
- c) formazione online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, ma con iscrizione riportata nel sistema di monitoraggio svolto nell'ambito del catalogo formativo predisposto dalla rete dei servizi di facilitazione digitale.

Queste tre tipologie di servizi possono essere variamente attivate e declinate a livello operativo presso ciascun punto di facilitazione digitale, ad eccezione del servizio di assistenza personalizzata individuale (o facilitazione) che deve essere in ogni caso garantito in ciascun presidio.

Ai soggetti sub attuatori compete l'individuazione dei luoghi fisici deputati ad ospitare i nodi di facilitazione e la definizione della modalità di erogazione del servizio (reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione del progetto, l'affidamento del servizio tramite gara nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, l'affidamento del servizio in co-progettazione con enti del terzo settore nel rispetto del decreto legislativo 117/2017), anche in collaborazione con, ad esempio, presidi socio assistenziali accreditati, strutture della Amministrazione penitenziaria, università della terza età, al fine di permettere il coinvolgimento di fasce di popolazione particolarmente fragili; nonché l'effettivo dimensionamento delle attività finanziabili (servizi, attrezzature, comunicazione) nel rispetto delle linee guida regionali e nazionali;

Il bacino di popolazione di circa 127.000 abitanti consente alla Strategia Urbana d'Area a/11 Collina e Pianura Torinese di avviare **6 (sei) punti di facilitazione** distribuiti sul territorio, **di cui 1 itinerante**.

Nell'ottica di garantire il fine formativo e non solo di facilitazione dell'intervento per concorrere efficacemente al conseguimento dell'obiettivo del 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base, si raccomanda inoltre la previsione di **almeno 50 ore annuali di formazione sincrona**, realizzabili attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride. Anche in questo caso sono comunque ammesse forme di flessibilità nella definizione delle attività di formazione, purché atte a garantire la massima fruizione da parte del target di riferimento.

Il dettaglio delle attività da realizzare è disciplinato dal bando regionale (Allegato A) e dal progetto candidato dalla S.U.A. in adesione al suddetto bando (Allegato B). Per quanto concerne l'ipotesi di quadro economico, si deve fare riferimento al quadro riportato all'art. 5 del presente avviso e non a quello contenuto nell'Allegato B.

ART. 3 - DURATA DEL PROGETTO

L'Accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione e gestione dei punti di facilitazione digitale, inclusa

la formazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra il Comune di Carmagnola in qualità di capofila della S.U.A. Strategia Urbana d'Area e i partner selezionati, avrà come durata quella prevista dal Bando Regionale, con conclusione dei progetti prevista **entro il 31/12/2025**, salvo proroghe da parte del Dipartimento per la Transizione Digitale. I punti di facilitazione digitale, dovranno essere mantenuti operativi, anche con modalità differenti, oltre la scadenza di conclusione del progetto oggetto di finanziamento regionale, da definirsi successivamente.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La progettualità si svilupperà sul territorio della Strategia Urbana d'Area A/11 Collina e Pianura Torinese composta dai comuni di: Carmagnola (capofila), Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone ed è volta a garantire una efficiente copertura territoriale.

I punti di facilitazione da attivare sono 6, di cui 5 fissi e 1 itinerante, come da tabella sotto indicata.

I locali già individuati sono messi a disposizione dalle P.A. aderenti al progetto. Il costo delle utenze e dell'allestimento saranno a carico delle P.A.

Città coinvolte	Popolazione coperta (censimento anno 2021)	Note
Chieri, Pecetto	39.962	Sedi fisse a Chieri: Biblioteca “Nicolò e Paola Francone” - Via Vittorio Emanuele II, 1 - 10023 Chieri (TO) Palazzo Comunale – Via Palazzo di Città 10, - 10023 Chieri (TO)
Carmagnola, - Poirino, Pralormo e Isolabella	40.766	Sedi fisse a Carmagnola: Palazzo Comunale - Piazza Manzoni 10 - 10022 Carmagnola (TO) Centro Competenze Carmagnola – Viale Garibaldi 27/29 10022 Carmagnola
Santena, Villastellone, Cambiano	20.903	Sede fissa a Santena – da definire
Moriondo Torinese, Arignano, Andezeno, Marentino, Mombello Torinese, Baldissero Torinese, Sciolze, Pavarolo, Pino Torinese, Riva presso Chieri	25.834	1 punto di facilitazione itinerante

ART. 5 - RISORSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE

Le risorse complessive, da utilizzarsi secondo le disposizioni della Regione stessa, destinate per la realizzazione delle azioni di cui al presente Avviso, sono quelle messe a disposizione dal citato Bando regionale. L'importo del finanziamento regionale è di € 239.663,43, di cui € 25.000,00 circa da utilizzarsi all'Ente capofila per attività di comunicazione e acquisto della dotazione tecnologica per l'allestimento dei punti di facilitazione. Tali spese sono infatti rendicontabili esclusivamente se realizzate in capo all'Ente locale promotore.

Per l'espletamento dell'attività di facilitazione, coordinamento, rendicontazione e formazione, oggetto del presente avviso, resta a disposizione l'importo massimo di circa € **214.663,42** come da tabella sotto riportata:

SPESA AMMISSIBILE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	TOTALE
1.2 SPESE PERSONALE FACILITATORE DIGITALE ESTERNO	€ 10.000,00	€ 85.150,00	€ 85.000,00	€ 180.150,00
1.4 SPESE DI COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
1.5 SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE	€ 1.250,00	€ 9.131,70	€ 9.131,73	€ 19.513,42
2.1 MATERIALI DI COMUNICAZIONE	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00
3.1 STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA	€ 15.000,00			€ 15.000,00
TOTALE				€ 239.663,43

In ragione della natura tipica della co-progettazione, la proposta di partecipazione dovrà indicare le risorse proprie messe a disposizione dall'ETS partecipante ai fini della realizzazione del progetto in conformità del citato Bando regionale.

Il trasferimento delle quote in favore dell'Amministrazione procedente è subordinato al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dai soggetti sub attuatori e, conseguentemente, dagli ETS selezionati ed alla verifica della percentuale del target assegnato.

Il Comune di Carmagnola, quale Capofila del progetto e del partenariato, sarà tenuto alla gestione amministrativa del finanziamento.

Le modalità e percentuali di erogazione dei fondi in favore degli ETS selezionati verranno definite in sede di co-progettazione e disciplinate nella successiva Convenzione, in base al progetto che verrà definito d'intesa tra le Parti.

Gli ETS proponenti devono impegnarsi, in caso di stipula di convenzione con il Comune di Carmagnola alla gestione dei punti di facilitazione digitale, di cui 5 fissi e 1 itinerante come riportato al punto 4 del presente avviso all'interno del territorio comunale della SUA nei locali individuati dai Comuni facenti parte della sua stessa. I locali saranno messi a disposizione gratuitamente dai comuni; l'attrezzatura informatica, la connettività e le utenze saranno rese disponibili dai Comuni della SUA in funzione del finanziamento e in parte in funzione di compartecipazione. I locali dovranno essere in regola con la normativa in materia di accessibilità per le persone disabili come da D.M 14/06/1989, di sicurezza e di certificazioni impiantistiche di cui all'Allegato 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 37/2008, dotati di una connessione Internet a banda larga ove disponibile o altra tipologia di connessione atta allo svolgimento dell'attività di facilitazione e secondo quanto prescritto dall'art. 5 del Bando regionale. Tutti i locali dovranno essere aperti per un numero minimo di ore atte a garantire le 24 ore minime di apertura, anche in orari extra-lavorativi e

raggiungere il target di cittadini previsto dall'art. 13. del Bando regionale (circa 870 utenti univoci nel corso del triennio 2023-2025 per punto di facilitazione) – 5031 utenti univoci complessivi al 31/12/2025. I punti di facilitazione fissi potranno erogare attività di formazione o facilitazione anche in forma diffusa sul territorio.

Il punto di facilitazione itinerante potrà prevedere l'apertura itinerante su più sedi: in questo caso gli orari di apertura e target di cittadini da raggiungere potranno essere ripartiti tra le varie sedi, secondo modalità flessibili da individuare in co-progettazione.

ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE

A pena di esclusione, l'ETS proponente e tutti i soggetti che formulano la proposta in aggregazione con esso devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, da dichiarare - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - utilizzando il modello di istanza allegato al presente avviso (Allegato 1):

- di essere iscritto al RUNTS;
- di possedere finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto del presente avviso, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla disciplina vigente in materia, in relazione alla natura dell'ETS partecipante;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 32-quater del Codice Penale;
- l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile, qui richiamato per analogia;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. 159/2011 s.m.i.;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.;
- di non partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
- l'impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente Avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Carmagnola in qualità di capofila della SUA a/11 Collina e Pianura Torinese da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
- l'impegno, per quanto di competenza — e in aderenza alle linee guida aggiornate con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 371 del 27 luglio 2022 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" — a disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione delle azioni di co-progettazione in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e che si atterrà ad un sistema di contabilità separata e informatizzata.
- rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione della domanda, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'ETS proponente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)].

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. In caso di aggiudicazione, il concorrente si impegna a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021.

L'ETS proponente si impegna altresì, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione della presente procedura, ad assicurare il rispetto del principio orizzontale del DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il rispetto delle norme ambientali, sulle pari opportunità e la non discriminazione.

L'ETS proponente in possesso del requisito di iscrizione al Registro come sopra richiamato, potrà presentare domanda e formulare la propria proposta progettuale anche in aggregazione con altri ETS (regolarmente iscritti al RUNTS).

Non è ammesso che un concorrente partecipi alla presente procedura singolarmente e, contestualmente, quale componente di un raggruppamento temporaneo di scopo o A.T.S. o consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l'operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva. Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati.

In ragione del rapporto negoziale collaborativo disciplinato dalla presente procedura, non è consentito il ricorso al subappalto e all'istituto dell'avvalimento.

Il possesso dei requisiti suindicati dovrà essere dichiarato anche da eventuali soggetti partecipanti in qualità di enti strumentali dell'ETS proponente per la realizzazione di attività secondarie/funzionali/essenziali a quelle poste in essere dall'ETS proponente.

6.1 – REQUISITI ULTERIORI

Requisiti di capacità tecnico-professionali:

I soggetti partecipanti devono fornire ogni elemento utile dimostrativo della posseduta capacità di operare e realizzare le attività di cui al presente avviso esponendo altresì le relative esperienze maturate e la propria capacità organizzativa adeguata alle attività oggetto del presente avviso.

Il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante pro tempore dell' ETS proponente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di composizione plurisoggettiva/ATS, i requisiti citati dovranno essere posseduti e pertanto dichiarati da ciascun partecipante all'aggregazione.

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

L'Amministrazione procedente potrà effettuare controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati di cui all'art. 6 e 6.1. del presente avviso e – in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi – procederà con l'esclusione dalla procedura dell'ETS partecipante, in qualsiasi fase della stessa.

Resta inteso che i requisiti suindicati dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività di co-progettazione, anche a seguito della stipula della Convenzione e per l'intera durata delle attività di gestione.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DELLA BOZZA PROGETTUALE

Per poter partecipare alla coprogettazione, gli ETS interessati dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione procedente utilizzando il modulo di istanza (Allegato 1) unitamente alla proposta progettuale (redatta sul modello di cui all'Allegato 2) entro le **ore 12,00 di mercoledì 20 settembre 2023**, pena l'inammissibilità della manifestazione d'interesse.

Si precisa che non potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione procedente le istanze di

partecipazione che:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- siano pervenute in modalità difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso;
- non siano state sottoscritte o siano state sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/procuratori;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
- contengano elementi risultati non veritieri a seguito di successivo controllo;
- siano redatte in maniera incompleta, fatto salvo il soccorso istruttorio.

Le candidature potranno essere recapitate **esclusivamente** in modalità digitale tramite **PEC**, da inviare all'indirizzo: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it.

L'invio della domanda di partecipazione da parte dell'ETS comporta l'accettazione integrale del presente avviso e delle disposizioni di riferimento, compreso il Bando regionale suindicato.

Le domande dovranno essere complete dei seguenti allegati:

1. Allegato 1) Istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS proponente o da un suo procuratore (in tal caso, con allegazione dell'originale o della copia autenticata della procura) contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all'Avviso;

2. Allegato 2) Proposta progettuale: l'ETS che intende partecipare al Tavolo di Co-progettazione deve predisporre una proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore, formulata secondo lo schema riportato nel modulo, corredata da una proposta di piano economico finanziario per la realizzazione delle attività;

La proposta progettuale deve comprendere:

- la descrizione della proposta di organizzazione e gestione delle attività di facilitazione digitale nei punti fissi e nel punto itinerante
- la descrizione delle attività di formazione che si propone di realizzare;
- l'indicazione delle risorse umane impegnate, ipotesi di modalità di loro reperimento e descrizione delle modalità di raccordo e coordinamento del gruppo di lavoro;
- lo schema di piano economico finanziario
- curriculum vitae della figura incaricata di referente di progetto

3. Allegato 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, e clausola di pantoufage, secondo il modello allegato al presente avviso;

4. per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);

5. Copia del documento d'identità del dichiarante.

L'Amministrazione procedente si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta ai fini della manifestazione d'interesse (allegati 1, 2 e 3) in qualsiasi momento della procedura.

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura:

"Avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione di n. 6 punti di facilitazione digitale - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 Rete di servizi di facilitazione digitale".

In caso di composizione plurisoggettiva, l'istanza di partecipazione nonché la proposta progettuale deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti.

Sono considerate accoglibili le manifestazioni d'interesse che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dal presente Avviso;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale partner indicati nel presente avviso;
- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nel presente avviso.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti via PEC all'indirizzo: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it con oggetto oggetto "Quesito Avviso PNRR – Linea 1.7.2 Facilitazione Digitale". Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate entro le ore 12.00 di **mercoledì 13 settembre 2023**. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate nell'area Bandi e Avvisi del sito del Comune di Carmagnola al link <https://atticarmagnola.maggiolicloud.it/atti/AmministrazioneTrasparente.aspx?Tipo=8057>

Art. 8 – ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ CANDIDATURE

Alla chiusura dei termini per l'invio delle manifestazioni d'interesse il RUP avvierà l'istruttoria formale destinata a verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute, in funzione del possesso dei requisiti e la sussistenza di tutte le condizioni poste dal presente avviso.

Con Determina Dirigenziale si procederà all'ammissione al tavolo di co-progettazione del/i soggetto/i per i quali risulteranno rispettati i requisiti previsti dall'avviso.

L'Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d'interesse, purché il proponente sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso al punto 6 e 6.1.

ART. 9 FASE DI CO-PROGETTAZIONE

Al Tavolo di co-progettazione parteciperanno tutti i soggetti ammessi all'esito dell'istruttoria formale sul possesso dei requisiti.

Parteciperanno inoltre il Comune di Carmagnola in qualità di capofila della SUA A/11 ed eventualmente alcuni rappresentanti dei comuni afferenti alla S.U.A. stessa.

Il tavolo di co-progettazione si svolgerà in più sedute nel periodo indicativo 25/9 – 25/10/2023 con l'obiettivo di addivenire a un progetto definitivo delle azioni e degli interventi da attuare per la gestione dei punti di facilitazione digitale e l'erogazione dell'attività di formazione, comprendente anche l'articolazione di ruoli, responsabilità e risorse tra gli eventuali diversi ETS stessi, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio.

- Nel caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse che risulti ammissibile alla coprogettazione, il lavoro si concluderà con la redazione di un progetto definitivo delle azioni e degli interventi da attuare per la gestione dei punti di facilitazione digitale e l'erogazione dell'attività di formazione e la stipula di una convenzione tra il Comune di Carmagnola, in qualità di soggetto capofila della S.U.A. A/11 e l'ETS stesso.
- Nel caso di ammissione al tavolo di co-progettazione di più ETS proponenti, all'esito dei lavori dovrà essere prodotto un progetto definitivo che potrà essere alternativamente:

- “unitario”, laddove i lavori abbiano come esito la formalizzazione dell’unanime adesione dei partecipanti; in tal caso l’Amministrazione precedente provvederà all’approvazione dello stesso e alla stipula della Convenzione con le parti, disciplinante le condizioni e modalità dell’attività.
- in difetto di volontaria composizione procedimentale, l’amministrazione precedente definirà un termine tassativo per la consegna da parte di ciascun ETS proponente del proprio progetto definitivo che sarà sottoposto a valutazione comparativa da parte di apposita Commissione Tecnica, nominata dal Comune di Carmagnola, la quale stilerà apposita graduatoria di merito. In tal caso i criteri di valutazione saranno definiti con Determinazione Dirigenziale contestualmente alla nomina della Commissione Tecnica.
All’esito della procedura di valutazione comparativa di cui al paragrafo precedente, l’Amministrazione provvederà all’approvazione degli atti della Commissione Tecnica e del progetto definitivo classificatosi al 1° posto in graduatoria di merito. L’Amministrazione procederà successivamente alla stipula della convenzione con il solo soggetto proponente.

Gli incontri di co-progettazione non rientrano nel computo delle attività oggetto della convenzione e non danno diritto a riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione precedente.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti.

L’Amministrazione precedente è manlevata da qualsiasi responsabilità connessa alla partecipazione dell’ETS al Tavolo, anche in relazione alla documentazione eventualmente prodotta in tale sede.

La Convenzione definirà le modalità di realizzazione delle attività, dei ruoli, del rimborso all’**Ente Attuatore Partner EAP** dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, delle modalità di rendicontazione delle spese e del raggiungimento degli obiettivi.

La gestione complessiva dell’attività comporta il rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese ed obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente.

L’EAP sarà tenuto a provvedere al monitoraggio costante del progetto e alla rendicontazione dell’attività svolta al fine di portare a conoscenza dell’Amministrazione precedente i risultati gestionali e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.

ART. 10 - ULTERIORI PRECISAZIONI

L’Amministrazione precedente si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea, di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso di manifestazione d’interesse e gli atti conseguenti saranno pubblicati sul sito web del Comune di Carmagnola, nella sezione Amministrazione Trasparente (dal 2021)/Bandi di gara e contratti/Avvisi e Bandi al link:

<https://atticarmagnola.maggiolicloud.it/atti/AmministrazioneTrasparente.aspx?Tipo=8057> del sito internet del comune di Carmagnola.

ART. 12 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle istanze di partecipazione è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di co-progettazione e successiva gestione del servizio di facilitazione digitale
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste,
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura e alla successiva fase di co-progettazione e sottoscrizione della convenzione,
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale

dell'Amministrazione procedente nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di co-progettazione; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal "Regolamento Europeo Generale Sulla Protezione Dei Dati" (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati è il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

In qualunque momenti i soggetti partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 15 e seguenti del GDPR scrivendo alla PEC protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisa Pittavino, Responsabile del Settore Servizi Trasversali del Comune di Carmagnola.

ART. 15 – RICORSI E ACCESSO AGLI ATTI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., trattandosi di attività proceduralizzata inerente la funzione pubblica.

Gli interessati possono richiedere l'accesso agli atti relativi al presente Avviso, esclusivamente in forma scritta, via posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it; la richiesta deve essere indirizzata al Responsabile del procedimento.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ART. 17– ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

Allegati:

Allegato A- "Bando Regione Piemonte D.D. 14 aprile 2023, n. 178 Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale". D.G.R. n. 62 - 6055 del 25/11/2022. Approvazione del Bando non competitivo rivolto ai soggetti sub attuatori.

Allegato B "Proposta progettuale S.U.A. A/11 Collina e Pianura Torinese";

Allegato 1 – Istanza di partecipazione

Allegato 2 – Modello proposta progettuale

Allegato 3 – Dichiarazione assenza conflitto d'interessi e pantoufage

Allegato 4 – Dichiarazione costituzione del raggruppamento

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa Pittavino